



Avviso interno di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali al personale regionale proveniente dagli ex Centri per l'Impiego e assegnato all'ARPAL indetto con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 9 dell'11 gennaio 2021.

VERBALE n° 20

L'anno 2021 addì 20 del mese di dicembre, alle ore 8:30, si è riunita in presenza, presso la Sezione Personale, la Commissione esaminatrice nominata per l'Avviso pubblico indicato in epigrafe con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione personale e Organizzazione n.378 del 06.04.2021

Sono presenti:

Dott. Giuseppe LABELLARTE Presidente
Dott.ssa Angela FRAGASSI Componente
Dott.ssa Daniela BRUCOLI Componente
Sig. Donato Maurizio BUONFRATE Segretario

La Commissione, ad intervenuta conclusione delle attività ad essa richieste, ha ricevuto, perlopiù dall'ufficio competente della Sezione Personale, ulteriori 12 comunicazioni a mezzo email da parte di alcuni candidati che hanno ritenuto dover formulare eccezioni successive alla formulazione delle graduatorie.

A tal proposito si premette che la Commissione:

- ha indicato preliminarmente modalità e linee di indirizzo che avrebbe seguito nell'attribuzione dei punteggi, in lettura applicativa dell'Avviso pubblico (cfr. verbale n. 2 del 15/06/2021);
- ha già assolto i compiti primari ad essa attribuiti dall'art. 7 dell'Avviso (verifica sussistenza requisiti di partecipazione, assenza motivi di esclusione, attribuzione dei punteggi);
- ha già assolto le successive incombenze stabilite dall'art. 8 dell'Avviso (riesame punteggio per eventuali errori e/o omissioni nel relativo calcolo, esame schede di valutazione relative alla performance conseguita nel caso in cui i candidati abbiano regolarmente dichiarato il punteggio nel format curriculare, indicando sia il punteggio conseguito, sia il punteggio massimo conseguibile per ogni singolo anno di riferimento).

Tuttavia, la Commissione, per offrire il proprio contributo ed eventuali ulteriori elementi di valutazione, si riunisce in data odierna per prendere in considerazione le segnalazioni pervenute ed esprimere la propria posizione collegiale su quanto ancora rappresentato dai seguenti candidati:

Progr.	RP	Cognome	Nome	Cat.	Data e-mail
1	605017	MIGLIETTA	PIERPAOLO	D3	06/12/2021
2	605058	QUARATO	MARILENE	D1	07/12/2021
3	605103	DE SALVO	ANTONIO	C5	03/12/2021
4	605104	DI NUNNO	ANNA MARIA	C5	03/12/2021
5	605113	MAROCCIA	CETTINA	C5	07/12/2021
6	605119	PARENTE	COSIMA TERESA	C5	03/12/2021
7	605136	FANCIULLO	ANNA	C3	10/12/2021
8	605130	MELLO	COSTANTINO	C4	01/12/2021
9	605157	CITIGNOLA	DONATO	B6	03/12/2021
10	605168	PROTOPAPA	ANTONELLA	B5	03/12/2021
11	605173	MARRA	FABIO	B3	03/12/2021
12	605174	TRIA	BARBARA	B3	09/12/2021



La Commissione, preliminarmente, provvede a riprendere in considerazione le seguenti posizioni, accomunate da rilievi connessi all'asserita mancata attribuzione del punteggio relativo alla performance individuale:

1. Mello Costantino (*domanda 1206 del 21/01/2021*) – cat. C4;
2. Marra Fabio (*domanda 1292 del 25/01/2021*) – cat. B3;
3. Di Nunno Anna Maria (*domanda 2349 del 09/02/2021*) – cat. C5;
4. Parente Cosima Teresa (*domanda 2331 del 09/02/2021*) – cat. C5;
5. Protopapa Antonella (*domanda 1368 del 26/01/2021*) – cat. B5;
6. De Salvo Antonio (*domanda 460 del 06/01/2021*) – cat. C5;
7. Citignola Donato (*domanda 1319 del 25/01/2021*) – cat. B6;
8. Miglietta Pierpaolo (*domanda 2340 del 09/02/2021*) – cat. D3;
9. Maroccia Cettina (*domanda 2307 del 09/02/2021*) – cat. C5;
10. Tria Barbara (*domanda 1370 del 26/01/2021*) – cat. B3.

Tutti i **10** predetti dipendenti risultano aver indicato, nel format curriculare allegato alla domanda di partecipazione alla procedura, il solo punteggio performance "*conseguito*", ma **non** il punteggio massimo "*consequibile*" presso la precedente Amministrazione di provenienza che aveva provveduto alla relativa attribuzione (*id est* anno 2017 e primo semestre 2018); la candidata Tria Barbara, in più, non ha neppure indicato alcun punteggio per l'annualità 2017.

Nessuno dei predetti **10** dipendenti, inoltre, al momento della presentazione della candidatura, risulta aver allegato copia delle schede di attribuzione dei punteggi ottenuti dalle rispettive precedenti Amministrazioni di provenienza.


Come già precisato nei casi analoghi (cfr. verbale n. 18 del 04/11/2021), l'art. 6, lett. A. (*Performance individuale*), secondo capoverso, dell'Avviso di selezione interna ha espressamente previsto, con formulazione imperativa e perentoria, che "il candidato **dovrà** dichiarare l'eventuale **punteggio conseguito e il punteggio massimo conseguibile** per ogni singolo anno di riferimento", così stabilendo – senza ambiguità lessicali - la modalità di corretta formulazione della parte del format curriculare da "*compilare*" per dichiarare inequivocabilmente il punteggio relativo alla performance individuale.

Ai sensi del successivo art. 8, terzo capoverso, dell'Avviso di selezione, i candidati che hanno (correttamente) dichiarato il punteggio relativo alla performance conseguito presso l'Amministrazione di provenienza ovvero che hanno dichiarato l'assenza di valutazione da parte dell'Amministrazione di provenienza, avrebbero dovuto fornire le relative schede di valutazione o le relative attestazioni di assenza di valutazione; a costoro, dunque, e solo ad essi, è stata data facoltà (ed onere) di fornire le schede di valutazione o le attestazioni di assenza di valutazione.

In lettura applicativa del bando, pertanto, la Commissione ha ritenuto, anche nella fase del riesame, di non dover o poter procedere a verifica della menzionata valutazione per i dipendenti che, al momento della presentazione della candidatura, **non** hanno dichiarato esattamente sia il **punteggio conseguito**, sia il **punteggio massimo conseguibile** per ogni singolo anno di riferimento. Ciò in virtù del fatto che l'art. 8, secondo capoverso, dell'Avviso fa espresso rinvio al previsto riesame "**esclusivamente sulla base delle informazioni dichiarate nel format curriculare presentato**". Ad analoga conclusione si giunge anche a seguito di una lettura combinata dell'art. 7 - nella parte in cui si stabilisce che all'attribuzione dei punteggi si provvede "in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 6" – e dell'art. 8, primo capoverso – nella parte in cui si stabilisce che il calcolo del punteggio dei candidati è ottenuto secondo i criteri selettivi di cui all'art. 6 dell'Avviso, facendo assumere rilevanza assoluta all'obbligo imposto al candidato di "dichiarare l'eventuale punteggio conseguito e il punteggio massimo conseguibile per ogni singolo anno di riferimento" (cfr. secondo capoverso art. 6).

Di talché, solo i candidati che hanno dichiarato correttamente il punteggio (rectius: *punteggio conseguito e punteggio massimo conseguibile*) potevano vantare il pieno diritto, oltre che il relativo onere, di fornire le schede (cfr. art. 8, terzo capoverso).

In definitiva:



- per i candidati che non hanno fornito le schede, il calcolo ha tenuto conto del solo punteggio riportato nelle schede di valutazione predisposte dalla Regione Puglia (cfr. art.6, terzo capoverso);
- per i candidati che hanno dichiarato correttamente, nel format curriculare, il punteggio conseguito ma non hanno fornito le schede entro il termine stabilito, si è provveduto a riduzione del punteggio (cfr. art. 8, quarto capoverso), lasciando sempre come acquisito il solo punteggio riportato nelle schede di valutazione predisposte dalla Regione Puglia.

La Commissione, pertanto, nel prendere atto delle attuali 10 segnalazioni innanzi indicate, accomunate tutte dalla stessa doglianza (punteggio attribuito per la performance individuale), conferma il punteggio loro attribuito in quanto, nel format curriculare (originariamente) presentato e nuovamente verificato in data odierna, non hanno dichiarato esplicitamente sia il **punteggio conseguito**, sia il **punteggio massimo conseguibile** per ogni singolo anno di riferimento, né hanno allegato, al momento di presentazione della rispettiva candidatura, copia delle schede di valutazione.

La Commissione, inoltre, provvede a riprendere in considerazione la posizione della dipendente **Quarato Marilene** (domanda 1505 del 28/01/2021) – cat. D1 – che ha segnalato “errori e/o omissioni” nella parte del punteggio finale derivante dall’esperienza maturata.

A tal fine, la Commissione riesamina la domanda di partecipazione dalla quale rileva che la candidata ha dichiarato di essere stata dipendente a tempo indeterminato presso le seguenti pubbliche amministrazioni:

- 1. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO dal 01-02-2000 al 30-11-2000, nella categoria giuridica C, posizione economica 1
- 2. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO dal 01-12-2000 al 31-12-2003 nella categoria giuridica C, posizione economica 2
- 3. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO dal 01-01-2004 al 28-02-2006, nella categoria giuridica C, posizione economica 2;

Come può rilevarsi dalla trascrizione testuale della dichiarazione resa nel format curriculare presentato (cfr. pag. 1), la dipendente Quarato Marilene non ha indicato la pubblica amministrazione presso la quale avrebbe prestato il suddetto servizio, rendendo non valutabili i relativi periodi per la finalità di cui trattasi.

Parimenti nella sezione del format curriculare presentato, relativa all’esperienza maturata al 31 dicembre 2019, limitatamente alla parte riservata al personale di categoria D (cfr. pag. 2), la dipendente Quarato Marilene ha semplicemente dichiarato “di essere inquadrato/a nella categoria D dal 01-03-2006 al 31-12-2019” e “di essere inquadrato/a nella categoria C dal 01-02-2000 al 28-02-2006”, rendendo anche stavolta non valutabili i periodi pregressi per la finalità di cui trattasi.

Solo con l’istanza di riesame del 06/10/2021, cioè successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la dipendente Quarato Marilene, riconoscendo che “*erroneamente è stata indicata la qualifica in possesso, invece dell’Amministrazione di provenienza*”, ha indicato i riferimenti che le avrebbero consentito di ottenere il riconoscimento dell’esperienza maturata.

La circostanza, comportando una non consentita rimessione in termini con alterazione della par condicio tra i candidati, risulta anche in questa sede inidonea a determinare la revisione del punteggio assegnato dalla Commissione alla dipendente Quarato, come da correlata decisione in ultimo assunta e riportata nel verbale n. 19 dell’11/11/2021.

La Commissione, pertanto, nel prendere atto dell’attuale segnalazione della dipendente Quarato Marilene, conferma il punteggio attribuito in quanto, nel format curriculare (originariamente) presentato e nuovamente verificato in data odierna, non ha dichiarato correttamente l’esperienza maturata.

Per tutte le posizioni innanzi indicate e riscontrate, la Commissione richiama il principio generale di autoreponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori, omissioni o imprecisioni commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati che, invece, hanno regolarmente osservato le specifiche statuizioni dell’Avviso di selezione, rispettandone termini e modalità.



La Commissione, infine, provvede a riprendere in considerazione anche la posizione della ex dipendente **Fanciullo Anna** (e-mail del 10/12/2021) – cat. C3 – cessata in data 01/10/2020, che, avendo rilevato un punteggio relativo alla performance individuale non corrispondente alla documentazione trasmessa, ha dedotto la mancata considerazione della scheda relativa al punteggio relativo al 1° semestre 2018, asseritamente trasmessa con separata pec del 03/02/2021.

A seguito di approfondita verifica sulle partizioni "Google Drive" relative alle posizioni dei candidati cessati, messe a disposizione della Commissione, è stata riscontrata la reale disponibilità in memoria delle schede di valutazione della performance individuale della ex dipendente Fanciullo Anna; effettivamente, la scheda relativa al punteggio relativo al 1° semestre 2018, risulta trasmessa con separata pec del 03/02/2021 ed inserita dall'ufficio competente nel drive in data 20/10/2021 in uno con l'istanza di riesame, comunque entro il termine di scadenza fissato alle ore 12,00 dell'11/02/2021.

La Commissione, quindi, provvede a correggere il punteggio attribuito, ricompilando la scheda individuale, e, in parte qua, a correggere anche la graduatoria finale, limitatamente alla progressione orizzontale dalla posizione economica C3 alla posizione economica C4.

La Commissione, pertanto, al termine delle attività di propria competenza, procede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Avviso di selezione, alla riformulazione della sola graduatoria finale di merito relativa alla progressione economica per la posizione C3; per completezza, ripropone e conferma le altre graduatorie finali, distinte per singoli passaggi economici, riportate tutte in allegato al presente verbale (n. 19 allegati, dal n. 2 al n. 20), in ordine di punteggio complessivo attribuito, dando atto che, in caso di parità di punteggio, i criteri di preferenza, stabiliti dal precitato art. 6, sono, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Maggiore anzianità nella categoria giuridica;
- 2) Maggiore anzianità di servizio maturata;
- 3) Maggiore anzianità anagrafica.

La Commissione, al termine della presente seduta, conferisce mandato al Segretario di rimettere prontamente l'odierno verbale al Servizio competente ed al Responsabile del procedimento per ogni opportuna conseguente valutazione e per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la pubblicazione sul portale concorsi.

Con la pubblicazione anche del presente verbale sul portale concorsi della Regione Puglia (<https://concorsi.regione.puglia.it/>), ove sono resi disponibili, in formato elettronico, tutti gli altri verbali della presente procedura, si intende assolto ogni onere informativo da parte della Commissione.

Alle ore 9,30 terminano i lavori della Commissione.

Il presente verbale è composto da n. 5 (cinque) pagine ed è trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione – Servizio Reclutamento e Contrattazione per il seguito di competenza.

Allegato 1 Nuova scheda punteggio Fanciullo Anna

Allegato 2 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione D6

Allegato 3 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione D5

Allegato 4 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione D4

Allegato 5 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione D3

Allegato 6 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione D2

Allegato 7 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione D1

Allegato 8 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione C5

Allegato 9 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione C4

Allegato 10 Nuova graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione C3

Allegato 11 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione C2

Allegato 12 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione C1

Allegato 13 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione B7

Allegato 14 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione B6



Allegato 15 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione B5
Allegato 16 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione B4
Allegato 17 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione B3
Allegato 18 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione B1
Allegato 19 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione A5
Allegato 20 Graduatoria finale di merito progressione economica per la posizione A1

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giuseppe LABELLARTE

Presidente

Dott.ssa Angela FRAGASSI

Componente

Dott.ssa Daniela BRUCOLI

Componente

Sig. Donato Maurizio BUONFRATE

Segretario